

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 07/02/2020

FATTO

In data 3/10/2013, il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di prestito personale della durata di 84 mesi.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 32.

Con ricorso dell'8/1/2019, parte istante, assistita da una società di consulenza di sua fiducia, si è rivolta a questo Arbitro al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., la complessiva somma di euro 1.329,71, oltre interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione, a titolo di ristoro delle quote non maturate degli oneri bancari ed assicurativi previsti in contratto.

Nel dettaglio, come evincibile dalla tabella allegata al propedeutico reclamo, il ricorrente ha chiesto, sulla base del criterio *pro rata temporis*, euro 185,71, a fronte delle commissioni finanziarie di euro 300,00 anticipatamente versate, ed euro 1.144,00 per costi assicurativi non goduti.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto si è opposto alle pretese del ricorrente, rilevando:

- che, in occasione della sottoscrizione del contratto di prestito in disamina, il ricorrente aveva aderito, facoltativamente, a due polizze assicurative e nello specifico alla polizza n. XXXX054 e alla polizza n. XXXX8Q;
- che per la prima delle due predette polizze, la competente Compagnia assicurativa riferiva di avere già rimborsato la quota di premio assicurativo non goduto, quantificata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in euro 563,68, di guisa che l'istanza del ricorrente risultava, comunque, destituita di fondamento ed inammissibile;

- che l'altra polizza, ossia quella nr. XXXX8Q, non presentava alcun nesso causale né alcun collegamento giuridico e/o funzionale con il contratto di finanziamento;
- la non rimborsabilità della commissione finanziaria, poiché onere avente natura *up front*, funzionale a sollevare l'intermediario dai costi relativi alla fase di istruttoria.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate in ricorso.

DIRITTO

La vicenda sottoposta all'esame del Collegio concerne la mancata retrocessione delle quote degli oneri che, secondo il ricorrente, non erano ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata del prestito personale da egli stipulato.

Al riguardo, va, anzitutto, premesso che seppure il contratto inter partes sottoscritto non è un finanziamento contro cessione del quinto o con delegazione di pagamento, anche per esso deve riconoscersi il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo del pattuito prestito a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova, infatti, il suo espresso e generale riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Occorre, altresì, premettere che, secondo il pacifico orientamento dei Collegi territoriali in subiecta materia, l'obbligo dell'intermediario finanziario di rimborsare i costi addebitati e non maturati a seguito dell'eventuale anticipata estinzione, va, in linea di principio, affermato anche per i premi delle polizze assicurative eventualmente abbinate a contratti di prestito personale per i quali non sussiste ex lege l'obbligo della garanzia dell'assicurazione, a condizione però che risulti concretamente accertata l'esistenza di un collegamento funzionale della polizza assicurativa con la concessione del credito.

Tanto premesso, può adesso passarsi alla disamina delle voci di costo oggetto di domanda di rimborso.

Ebbene, cominciando dalla commissione finanziaria di euro 300,00 addebitata in contratto, reputa il Collegio che essa abbia natura *up front*, poiché pattuita a coperture di attività istruttorie propedeutiche e preliminari alla concessione del prestito.

E', tuttavia, al contempo da rilevarsi che, ad esito della decisione dell'11/9/2019, resa dalla Corte di Giustizia Europea sull'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, e della successiva pronuncia n. 26525/2019 emessa dal Collegio di Coordinamento ABF, deve riconoscersi che, in conseguenza della prematura estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi quelli normalmente definiti *"up front"*.

In linea con la predetta decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, questo Collegio ritiene, in particolare, che per i costi *up front*, il criterio preferibile per quantificare la quota da rimborsare al consumatore sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Applicando tale ultimo criterio al caso di specie, risulta che l'importo da rimborsare al ricorrente per l'esaminata *"commissione finanziaria"* è pari ad euro 126,32.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Passando alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi, si rileva che il costo complessivo di euro 1.848,00 sul quale il ricorrente pretende calcolarsi il rimborso adoperando il metodo *pro rata temporis*, afferisce quanto ad euro 1.008,00 alla polizza nr. XXXX054 e quanto ad euro 840,00 ad altra polizza, segnata al nr. XXXX8Q.

Ebbene:

- in ordine alla polizza n. XXXX054, occorre osservare che, seppure l'adesione alla stessa è stata sottoscritta dal ricorrente contestualmente al finanziamento, essa non era univocamente e totalmente finalizzata a garantire la restituzione delle somme concesse a mutuo dall'intermediario e, comunque, non prevedeva un indennizzo parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione; pertanto, tale polizza non può essere definita strettamente collegata al finanziamento ai fini del riconoscimento dell'obbligo solidale dell'intermediario alla sua parziale rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Fermo quanto sopra è, peraltro, da aggiungersi che, secondo quanto riferito dalla resistente, allegato alle sue controdeduzioni (cfr. all. 3) e non contestato da parte istante, la Compagnia assicurativa ha già rimborsato al cliente, per la polizza in esame, euro 563,68 a titolo di premio assicurativo non maturato;
- circa la polizza nr. XXXX8Q è dirimente considerare che essa ad oggetto prestazioni mediche, come tali non correlate al finanziamento in questione.

In considerazione di tutto quanto precede, va, dunque, riconosciuto che le domande del ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per euro 126,32, come sopra specificati.

Al ricorrente devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali sulla predetta somma oggetto di rimborso e ciò dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 126,32, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI